



STUDIO NOTARILE ASSOCIATO  
**ANTONIO E MARIO MARINELLA**

Via Vittorio Veneto, 198 - 56025 Pontedera (PI)  
Tel. 0587 59561 Fax. 0587 59610  
Part. IVA e C.F. 02344640509

Repertorio n. 39.465

Raccolta n. 29.152

**Verbale di assemblea**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventisei, il giorno quindici del mese di gennaio in Pontedera, nel mio studio in via Vittorio Veneto n. 198, alle ore quindici.

Avanti a me, dott. Mario Marinella, notaio in Pontedera ed iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Pisa,

SI E' RIUNITA

in seconda convocazione l'assemblea della società di mutuo soccorso "**MUTUA BPLaj - Società di Mutuo Soccorso - ETS**", con sede in Lajatico, via Guelfi n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Toscana Nord-Ovest 02513920500, R.E.A. n. PI-261961, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Modifiche e integrazioni allo statuto sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti.

E' presente:

il Presidente del Consiglio di Amministrazione LARI GIANPIERO, nato a Lajatico il 2 agosto 1957, domiciliato per la carica presso la sede sociale;

della cui identità personale io notaio sono certo.

Il predetto comparante mi chiede di redigere il presente verbale.

Io notaio do atto di quanto segue.

**Presidenza dell'assemblea**

Assume la presidenza a norma dello statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Lari Gianpiero.

**Constatazione della regolarità dell'assemblea**

Il Presidente

verifica

- la regolare convocazione dell'assemblea a norma di statuto;  
accerta

- l'identità e la legittimazione dei presenti e, quindi,  
constata:

- la presenza in proprio e/o per delega di tutti i soci e precisamente:

-- la presenza in proprio dei soci:

GIORGIO NICOLA LUIGI, nato a Grosseto il 24 novembre 1969,

GIOVANNETTI MARCO, nato a Pontedera il 5 agosto 1964,

GRANA MARIA, nata a San Benedetto Po il 9 giugno 1952,

MACELLONI SIMONE, nato a Pontedera il 30 marzo 1974,

MIGLI MARCO, nato a Pontedera il 7 gennaio 1960,

oltre a sé medesimo;

-- la presenza per delega dei soci:

CHELLINI CATIUSCIA, nata a Pontedera il 12 novembre 1970,

CONTI ALBERTO, nato a Vicopisano il 29 maggio 1965,

ULTIMINI LAURA, nata a Pontedera il 5 ottobre 1968 (tutti rappresentati da Macelloni Simone sopra generalizzato);

Registrato a Pontedera  
il 19/01/2026  
al n. 148 serie 1T  
con euro 0,00

Depositato al Reg. Imprese  
della Toscana Nord Ovest  
in data 19/01/2026  
al n. 3936 di protocollo

Iscritto  
in data 20/01/2026

CIABATTI BARBARA, nata a Vicopisano il 28 ottobre 1964,  
SALVADORI DANIELE, nato a Pontedera il 26 ottobre 1957,  
VANGELISTI ANTONIO, nato a Figline Valdarno il 12 luglio  
1964, (tutti rappresentati da Giovannetti Marco sopra genera-  
lizzato);

CHELLI ANTONIO, nato a Pontedera il 3 aprile 1954, (rappre-  
sentato da GIORGI NICOLA LUIGI sopra generalizzato);

le relative deleghe verranno conservate dall'organo ammini-  
strativo negli atti sociali)

- la presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione  
nelle persone di

GRANA MARIA, Consigliere oltre a sé medesimo Presidente,  
assenti giustificati i Consiglieri Salvadori Daniele, Ultimi-  
ni Laura e Vangelisti Antonio;

dichiara

validamente costituita l'assemblea ed apre la discussione  
sull'ordine del giorno.

#### **Discussione**

Il Presidente svolge un'accurata relazione che sintetizza le  
modifiche ed i principi ad esse sottesi che propone di appor-  
tare al vigente statuto sociale, il cui testo è già stato  
portato a conoscenza dei soci.

Egli sottolinea che le modifiche apportate allo statuto vi-  
gente rispondono all'esigenza di consentire la totale autono-  
mia di Mutua BPLaj e, al tempo stesso, il ricorso alla mutua-  
lità mediata.

Tali modifiche riguardano una diversa e più dettagliata spe-  
cificazione delle categorie dei soci ordinari e beneficiari,  
ed una migliore individuazione dei familiari dei soci ordina-  
ri.

In tale ottica, la qualifica di socio ordinario è attribuita  
a chi avanza richiesta di ammissione alla Mutua attraverso  
la sottoscrizione della domanda di iscrizione o attraverso  
la sottoscrizione della domanda di adesione ai piani e/o ser-  
vizi offerti dalla Mutua.

A seconda della modalità di ammissione, pertanto, il socio  
ordinario avrà l'obbligo di versare la quota di iscrizione  
il cui ammontare sarà stabilito dal Consiglio di Amministra-  
zione, oppure l'obbligo di versare i contributi annuali dovuti  
in relazione al piano sottoscritto.

Ci saranno, quindi, due modalità di ammissione alla Mutua:

- una mediante iscrizione con il versamento della quota di i-  
scrizione annua, senza adesione a nessun piano ma fermo re-  
stando il diritto di poter partecipare a tutti i programmi  
ed attività mutualistiche realizzati dalla MUTUA, fatti sal-  
vi i contributi dovuti per l'attivazione degli stessi;
- l'altra mediante l'adesione ad un piano sanitario.

E' stato, poi, specificato che il familiare del socio ordina-  
rio, individuato nel modulo di adesione, acquisisce la quali-  
fica di socio beneficiario.

Per quanto concerne la categoria del socio beneficiario, le modifiche dello statuto rendono maggiormente funzionale la c.d. adesione aziendale: ovverosia, tale qualifica è attribuita ai dipendenti dell'azienda il cui titolare, quale soggetto terzo pagatore, ha approvato l'adesione ai piani sanitari scelti dai propri dipendenti. Tale categoria di socio beneficiario ha diritto di voto e di eleggibilità alle cariche sociali.

Il nuovo statuto specifica, inoltre, la figura dei soci fondatori, ovverosia i soci che hanno partecipato alla costituzione della Mutua versando la quota di iscrizione, e dei soci sostenitori, ovverosia le persone fisiche o giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali, a titolo di liberalità, per il raggiungimento degli scopi sociali la cui ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto concerne gli obblighi dei soci, l'unica modifica degna di nota riguarda il versamento della quota di iscrizione il cui ammontare sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, a carico del socio ordinario che ha fatto domanda di iscrizione.

Oltre a quelle che sono le modifiche riguardanti le categorie dei soci, l'impianto statutario è stato modificato anche avuto riguardo alle norme relative alla modalità di adesione alla Mutua: rispetto allo statuto vigente, sono state semplificate le modalità di approvazione del socio.

Non è più prevista, infatti, l'approvazione delle domande di adesione da parte del Consiglio di Amministrazione quale condizione per la costituzione del vincolo sociale: il vincolo si costituisce, dopo la sottoscrizione della domanda di iscrizione o della domanda di adesione, al momento, rispettivamente, del versamento della quota di iscrizione o dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stato versato il primo contributo associativo anticipato.

Il Consiglio di Amministrazione, rispetto alla procedura di adesione, ha adesso solo il compito di ratificare le adesioni dei nuovi soci, di provvedere alla iscrizione degli stessi nel libro soci, fermi restando i suoi poteri in ordine a quelle che sono le condizioni di esclusione del socio nei casi e secondo le condizioni statutarie.

La nuova procedura di adesione è, dunque, coerente rispetto alle procedure di adesione ai piani sanitari di Cooperazione Salute, ma, al tempo stesso, anche idonea a consentire l'iscrizione attraverso altre modalità di accesso alla Mutua in relazione a quelle che potranno essere future e diverse attività della stessa.

In coerenza con la semplificazione della procedura di adesione, altra modifica degna di nota riguarda il termine di novanta giorni dalla iscrizione nel libro soci entro cui matura il diritto di voto e di eleggibilità alle cariche sociali.

Il nuovo statuto ha un articolo specifico, non presente nello statuto vigente, che prevede ed elenca quelli che sono i diritti dei soci, distinguendo tra diritti dei soci fondatori, dei soci ordinari, dei soci convenzionati, dei soci beneficiari e dei soci sostenitori.

Degna di nota è la distinzione tra i diritti alla partecipazione ai programmi ed attività della mutua e i diritti di voto e di elezione alle cariche sociali, al fine di confermare l'inclusione dei familiari dei soci ordinari e dei familiari dei soci beneficiari rispetto sia ai primi che ai secondi, senza alcuna differenziazione che possa rendere lo statuto passibile di contestazioni in sede di eventuali controlli ministeriali.

L'unica differenziazione in punto di diritti dei soci riguarda i soci sostenitori nei confronti dei quali lo Statuto esclude il diritto di voto: tale esclusione è, ad ogni buon conto, coerente al fatto che il socio sostenitore non beneficia direttamente dei sussidi e non partecipa agli organi sociali, ma contribuisce soltanto al sostegno dell'ente.

E, sempre in tale ottica, nei confronti di tale categoria di soci, lo Statuto prevede il diritto di poter designare, tra i Soci eleggibili, uno o più membri del Consiglio di amministrazione.

Le norme sullo scioglimento del rapporto sociale, e quelle successive sul recesso ed esclusione del socio, sono state modificate in modo da rendere coerente le varie rispettive casistiche con quelle che sono le diverse categorie dei soci previste nel nuovo statuto, nonché in coerenza con quelli che sono gli obblighi specifici previsti per ogni diversa categoria di socio.

Per maggior garanzia, il nuovo Statuto prevede poi espressamente le modalità di comunicazione e di efficacia della delibera di esclusione e, rispetto al vigente Statuto, è espressamente previsto che in caso di morosità del socio per più di sei mesi nel pagamento della quota di iscrizione annuale o del contributo associativo dovuto in relazione al piano attivato, decade da socio, perde ogni diritto e viene cancellato dai ruoli sociali.

In ogni caso, in ordine a quelli che sono gli effetti della perdita della qualifica di socio, lo Statuto deve essere interpretato coerentemente alla norma di principio di cui all'articolo 5 della Legge 15 aprile 1886, N. 3818 ai sensi del quale *"Gli amministratori di una Società (mutua) debbono essere iscritti fra i soci effettivi di essa"*, e devono ritenersi salve le ipotesi di decadenza delle cariche sociali nei casi previsti dalla legge.

Anche le norme sugli organi statutari sono state modificate tenendo conto di quelle che sono le diverse categorie dei soci previste nel nuovo statuto e i rispettivi diritti di voto e di elezione.

La formulazione delle nuove norme è stata resa più organica e ben distingue l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in termini di indicazione delle rispettive competenze, modalità di convocazione, quorum partecipativi e deliberativi.

Il nuovo statuto, a differenza di quello vigente, contiene poi una norma specifica sul diritto di voto: norma che si è resa necessaria in virtù di quelle che sono le diverse categorie dei soci e della specifica previsione di tale diritto a favore di tutte le categorie di soci, escluso il socio sostenitore.

Per quanto concerne il Consiglio di amministrazione, le modifiche riguardano il potere di delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più membri, il potere di istituire comitati tecnici stabilendone composizione e attribuzioni, nonché l'esclusione dai suoi compiti della deliberazione della ammissione dei soci ordinari e beneficiari essendo stata prevista, invece, una mera ratifica.

Infine, tra i poteri del Presidente è stato introdotto quello di curare l'attività complessiva della Mutua in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Deliberazioni**

Chiusa la discussione il Presidente mette ai voti il seguente testo di deliberazione:

L'assemblea della società di mutuo soccorso "MUTUA BPLaj - Società di Mutuo Soccorso - ETS"

#### **DELIBERA:**

di adottare il nuovo testo di statuto sociale proposto dal Presidente e già portato a conoscenza dei soci.

Tale testo di deliberazione è approvato dai soci all'unanimità per alzata di mano.

Il presidente mi consegna il testo aggiornato dello Statuto sociale che, sottoscritto dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa dispensa del comparente stesso dal darne lettura.

Il comparente dà atto di aver ricevuto l'informativa sulle modalità di utilizzo dei dati personali da parte dello studio del notaio rogante ed autorizza lo stesso a conservare e trattare, nei modi previsti dalla legge ed indicati nell'informativa ricevuta, le categorie particolari dei dati personali sensibili dallo stesso forniti per la redazione del presente atto, ad utilizzarle per procedere a tutte le formalità e gli adempimenti previsti dalla legge, a comunicarle a terzi mediante rilascio di copia autentica del presente atto ai sensi dell'art. 743 c.p.c.

Il presente atto e le relative formalità, relativi ad una società di mutuo soccorso, sono esenti da imposte di registro

e di bollo, ai sensi dell'art. 9, comma 1 della legge n. 3818/1886, dall'art. 9 Tabella allegata al DPR 131/86, dell'art. 80, comma 2, del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 nonché dell'art. 19 della tabella allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

**Proclamazione risultati votazione e chiusura assemblea**

Il Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara chiusa l'assemblea alle ore quindici e minuti quarantacinque.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che io stesso ho letto al comparente, il quale, da me interpellato lo approva e con me lo sottoscrive alle ore quindici e minuti quarantacinque.

Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato, in parte di mio pugno, in parte di pugno di persona di mia fiducia, occupa undici pagine e quanto fin qui della presente per tre fogli.

F.to: Gianpiero Lari - Mario Marinella notaio (segue sigillo).

=====

**STATUTO**  
**TITOLO I**  
**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1 - Denominazione**

Per iniziativa della Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. è costituita una Società di Mutuo Soccorso con denominazione "MUTUA BPLaj - Società di Mutuo Soccorso - ETS" più brevemente denominata "MUTUA". L'acronimo ETS potrà essere utilizzato solo avvenuta l'iscrizione della società nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Società acquisisce la personalità giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso, ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 2 - Sede e durata**

La "Mutua BPLaj Società di Mutuo Soccorso - ETS", che nel presente Statuto viene indicata per brevità con l'acronimo "Mutua", ha sede legale in Lajatico.

Con delibera dell'organo amministrativo, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite e soppresse unità locali operative quali: succursali, filiali, o uffici amministrativi, anche senza stabile rappresentanza, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Mutua.

La sua durata è fissata sino al 31 dicembre 2100, termine che può essere prorogato con delibera dell'Assemblea.

**TITOLO II**  
**SCOPO ED OGGETTO**

**Art. 3 - Scopo e oggetto**

La Mutua ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto aiuto tra i cittadini.

La Mutua, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, ha lo scopo di erogare ai suoi associati e senza alcun fine di lucro, assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali. La Mutua si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni di:

- a) diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i Soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini;
- b) svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai Soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla MUTUA, oppure collettivamente in conformità a contrat-

ALLEGATO A

all'atto n. 29152 di Raccolta

ti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, anche potendo stipulare a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;

c) erogare prestazioni di assistenza sanitaria e socio sanitaria, sia in forma indiretta mediante sussidi e rimborsi che in forma diretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché potendo partecipare alla gestione di presidi e strutture sanitarie ed assistenziali in coerenza con le disposizioni di legge;

d) erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;

e) erogare sussidi economici e servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fonti reddituali personali e familiari;

f) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;

g) stipulare convenzioni con enti, operatori qualificati ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone anziane o che richiedono assistenza domiciliare;

h) svolgere attività di carattere educativo e culturale con finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici;

i) organizzare corsi di formazione ed altre attività formative in quanto compatibili con la legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni;

j) svolgere le attività di interesse generale e le iniziative previste per gli Enti del Terzo Settore dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili con la legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni;

k) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei soci e dei loro familiari, in quanto compatibili con la legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni;

l) svolgere anche altre attività secondarie e strumentali nei limiti e con le modalità previste dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e i relativi decreti attuativi ed in ogni caso che siano compatibili con la legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni;

m) stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del Terzo settore a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;

n) aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, imprese sociali, società ed enti pubblici e privati, federazioni, associazioni di categoria e in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni e dal d.lgs.

117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;

o) organizzare occasionali raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ai sensi degli articoli 7 e 79 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;

p) promuovere, istituire e gestire fondi sanitari integrativi e aziendali nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;

q) aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla MUTUA stessa.

Compatibilmente con la natura e le disposizioni di legge in materia di società di mutuo soccorso, la Mutua potrà istituire forme di collaborazione, anche di tipo contrattuale, con altri enti, pubblici e privati, e/o enti del terzo settore utili al raggiungimento dello scopo sociale.

La mutua potrà inoltre compiere operazioni di investimento del patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altri enti anche consortili, che siano coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale; potrà essa stessa essere socia di altre società di mutuo soccorso, affidando a loro la prestazione di determinati servizi.

La mutua potrà compiere tutte le operazioni economiche, finanziarie, mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale ed a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale.

I rapporti mutualistici con i Soci ed i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito enti mutualistici), sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare da parte del Consiglio di Amministrazione e da ratificare alla prima Assemblea utile.

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

##### **Art. 4 - Categorie di soci**

Il numero dei soci è illimitato.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci si articolano nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori;
- Soci ordinari;
- Soci convenzionati;
- Soci beneficiari;
- Soci sostenitori.

##### **Art. 4.1 - Soci Fondatori**

Sono **soci fondatori** coloro che partecipano alla costituzione della MUTUA ed acquisiscono la qualifica versando unicamente la quota di iscrizione stabilita. Il socio fondatore può partecipare alle assemblee sociali con diritto di voto e può essere eletto alle cariche sociali.

#### **Art. 4.2 Soci Ordinari**

Sono **soci ordinari** tutti i cittadini della Repubblica italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, che facciano richiesta di ammissione alla Mutua attraverso la sottoscrizione della domanda di iscrizione o attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione ai piani sanitari, per sé o per i propri familiari, purché rivestano la qualifica di soci della Banca Popolare di Lajatico Scpa e/o siano clienti e/o dipendenti della stessa.

I soci ordinari possono partecipare alle assemblee con diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

I familiari dei soci ordinari indicati nel modulo di adesione, acquistano la qualifica di socio beneficiario di cui al successivo articolo 4.4.

#### **Art. 4.3 - Soci Convenzionati**

Sono **soci convenzionati** altre società di mutuo soccorso e casse di assistenza sanitaria integrativa che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla MUTUA, nonché i Fondi sanitari integrativi richiamati all'art. 2 L. 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche, che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, in rappresentanza degli assistiti iscritti.

#### **Ar. 4.4 - Soci Beneficiari**

Oltre ai familiari dei soci ordinari di cui all'articolo 4.2, sono altresì **soci beneficiari** i lavoratori, i dipendenti, i collaboratori, gli amministratori, gli associati, gli iscritti, i clienti, o categorie di essi che per il tramite delle proprie Società, Associazioni, Aziende, Sindacati ed Enti di appartenenza, siano stati iscritti alla MUTUA attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione.

Per quest'ultimi, e per i loro familiari ove sia stata fatta richiesta di adesione anche per loro, la qualifica di socio beneficiario viene acquisita automaticamente al momento dell'accettazione della domanda presentata da parte della Società, Associazione, Azienda, Sindacato ed Ente di cui fanno parte.

I familiari dei soci ordinari nonché i familiari dei soci beneficiari manterranno la qualifica di Soci Beneficiari sino alla scadenza della copertura sanitaria che ha riconosciuto il diritto alle prestazioni.

Ai fini della determinazione del diritto alle partecipazioni assembleari, al diritto di voto e alla eleggibilità alle cariche sociali, tali diritti sono riservati ai soci beneficia-

ri per i quali viene presentata domanda di adesione da parte degli enti di cui essi sono: lavoratori, dipendenti, collaboratori, amministratori, associati, iscritti, clienti, o categorie di essi che per il tramite delle proprie Società, Associazioni, Aziende, Sindacati ed Enti di appartenenza, e siano stati iscritti alla Muta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione.

#### **Art. 4.5 - Soci Sostenitori**

Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali, a titolo di liberalità, per il raggiungimento degli scopi sociali. Essi, tuttavia, non godono dell'erogazione dei sussidi sociali e non hanno diritto ad alcuna remunerazione a fronte delle proprie contribuzioni.

L'ammissione a Socio Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La persona fisica che riveste la qualifica di Socio Sostenitore ovvero il legale rappresentante della persona giuridica che riveste la stessa qualifica può presenziare all'Assemblea senza diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali e, in considerazione dei contributi offerti, può designare, tra i Soci eleggibili, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori, secondo criteri e modalità stabilite in sede di Regolamento.

Il Regolamento della Mutua può indicare l'ammontare del contributo d'iscrizione per essere ammessi come soci sostenitori.

#### **Art. 5 - Obblighi dei Soci, Contributi Associativi e Prestazioni**

I Soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto della Mutua ed ogni altro Regolamento interno a disposizione della Mutua finalizzato al corretto svolgimento delle attività sociali ed alla tutela degli interessi di tutti i Soci;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare, al momento della sottoscrizione della domanda di iscrizione alla Mutua, la relativa quota associativa che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione, e/o i contributi associativi annuali - comprensivi della quota di iscrizione - dovuti in relazione al piano sanitario sottoscritto con il modulo di adesione, con la periodicità, nell'ammontare e secondo le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto del Regolamento Sociale;
- d) adempiere, in caso di Soci Sostenitori, agli obblighi di conferimento assunti all'atto dell'ammissione.

La quota di iscrizione ed i contributi associativi sono intransmissibili e non rimborsabili.

Le prestazioni sono stabilite nei Piani Sanitari, tempo per tempo vigenti.

Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contratti con Compagnie di Assicurazione o accordi con altri enti mutualistici o enti convenzionati.

#### **Art. 6 - Procedura di Ammissione**

Possono essere ammessi a soci i soggetti o gli enti aventi i requisiti di cui al presente articolo, e che, all'atto della sottoscrizione della domanda iscrizione o di adesione, accettino integralmente le norme statutarie e del regolamento, nonché le norme di attuazione della copertura sanitaria attivata, compresi gli importi e le modalità di pagamento anticipato dei contributi associativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o della quota di iscrizione alla Mutua.

L'ammissione a socio può avvenire anche in forma collettiva tramite Società, Associazioni, Aziende, Sindacati ed Enti ai quali, per legge, per disposizioni statutarie, in base a contratti di lavoro, regolamenti, convenzioni, mandati collettivi o singoli sia stato attribuito il potere o la facoltà di sottoscrivere forme di assistenza sanitaria integrativa, i quali, all'atto della sottoscrizione della domanda di ammissione, accettino integralmente in proprio nome e per conto dei rispettivi appartenenti le norme statutarie e del regolamento, nonché le norme di attuazione della copertura sanitaria attivata, compresi gli importi e le modalità di pagamento anticipato dei contributi associativi e dell'eventuale quota di iscrizione una tantum stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il vincolo sociale si costituisce al momento del versamento della quota di iscrizione alla Mutua o dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stato versato il primo contributo associativo anticipato relativo al piano attivato con la sottoscrizione del modulo di adesione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima adunanza utile, ratifica la domanda di iscrizione o di adesione, dopodiché il socio viene iscritto nel libro soci nella rispettiva categoria di appartenenza.

Qualora cessi il rapporto sociale con un socio ordinario che abbia fatto domanda di adesione anche per i propri familiari, questi ultimi possono essere iscritti tra i soci ordinari a condizione che richiedano autonomamente l'adesione e si conformino alle previsioni statutarie e regolamentari dedicate ai soci ordinari.

Parimenti, ove cessi il rapporto sociale con un socio convenzionato, nonché nel caso in cui abbia a cessare per qualsiasi motivo l'adesione effettuata in modo collettivo in favore dei soci beneficiari, i dipendenti, i collaboratori, gli amministratori, gli associati, gli iscritti o i clienti del medesimo possono essere iscritti tra i soci ordinari a condizione che richiedano autonomamente l'adesione, per sé e per i propri familiari, e si conformino alle previsioni statutarie e regolamentari dedicate ai soci ordinari.

L'eventuale diniego all'ammissione deve essere motivato e notificato all'aspirante socio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dalla relativa delibera.

#### **Art. 7 - Diritti Soci fondatori**

I Soci Fondatori, nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione o non risultino sospesi, hanno diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla MUTUA, nei termini ed alle condizioni previste dai regolamenti applicativi. Hanno inoltre diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

Non possono ricoprire cariche sociali:

- a) gli eletti a cariche istituzionali, sindacali e di partito nei limiti disciplinati dal regolamento applicativo;
- b) i dipendenti della MUTUA;
- c) i locatari di immobili, sia civili che commerciali, di proprietà della MUTUA;
- d) tutti coloro che abbiano interessi diretti, indiretti e/o contrari alle finalità e scopi della MUTUA.

- Soci ordinari

I soci ordinari, compresi i loro familiari ove sia stata fatta domanda di adesione anche per loro, che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla MUTUA e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione o non risultino sospesi, hanno diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla MUTUA, nei termini ed alle condizioni previste dai regolamenti applicativi.

I soci ordinari, compresi i loro familiari ove sia stata fatta domanda di adesione anche per loro, che siano in regola con il pagamento della eventuale quota di iscrizione e dei contributi associativi e purché siano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni, hanno diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

Non possono ricoprire cariche sociali:

- a) gli eletti a cariche istituzionali, sindacali e di partito nei limiti disciplinati dal regolamento applicativo;
- b) i dipendenti della MUTUA;
- c) i locatari di immobili, sia civili che commerciali, di proprietà della MUTUA;
- d) tutti coloro che abbiano interessi diretti, indiretti e/o contrari alle finalità e scopi della MUTUA.

- Soci convenzionati

I soci convenzionati hanno diritto di partecipare - e far partecipare in forma mediata i propri associati/iscritti - ai programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla MUTUA secondo il rispettivo contratto, accordo o regolamento aziendale o atto di convenzione, nei termini ed alle condizioni previsti dall'apposito regolamento.

I soci convenzionati, se in regola con il pagamento della eventuale quota di iscrizione e dei contributi associativi per conto dei rispettivi dipendenti, collaboratori, associati, iscritti o clienti in conformità al rispettivo contratto, accordo o regolamento aziendale o atto di convenzione e purché siano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni, esprimono nella Assemblea un voto ogni 10.000 rispettivi dipendenti, collaboratori, associati, iscritti o clienti sino ad un massimo di 5 voti e possono essere eletti alle cariche sociali.

- Soci beneficiari

I soci beneficiari per i quali le rispettive Società, Associazione, Azienda, Sindacato ed Ente di appartenenza abbiano provveduto al regolare versamento dei contributi dovuti alla MUTUA e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione o non risultino sospesi, compresi i loro familiari ove sia stata fatta richiesta di adesione anche per loro, hanno diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla MUTUA, nei termini ed alle condizioni previste dai regolamenti applicativi. I soci beneficiari che acquisiscono tale qualifica sulla base di domanda di adesione presentata da parte degli enti di cui essi sono lavoratori, dipendenti, collaboratori, amministratori, associati, iscritti, clienti, o categorie di essi che per il tramite delle proprie Società, Associazioni, Aziende, Sindacati ed Enti di appartenenza, siano stati iscritti alla MUTUA attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, compresi i loro familiari ove sia stata fatta richiesta di adesione anche per loro, hanno inoltre diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

- Soci sostenitori

I soci sostenitori che hanno effettuato conferimenti patrimoniali, a titolo di liberalità, per il raggiungimento degli scopi sociali hanno diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla MUTUA, nei termini ed alle condizioni previste dai regolamenti applicativi, e, purché siano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni, hanno diritto di partecipare alle assemblee senza diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali, ma, in considerazione dei contributi offerti, possono designare, tra i Soci eleggibili, uno o più membri del Consiglio di amministrazione, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori, secondo criteri e modalità stabilite in sede di Regolamento.

**Art. 8 - Scioglimento del rapporto sociale**

Lo scioglimento del rapporto sociale - che avviene per morte, recesso, esclusione o decadenza, determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra socio e Mutua.

Lo scioglimento del rapporto sociale non determina il diritto al rimborso della quota di iscrizione né dei contributi sociali versati. Resta fermo in ogni caso l'obbligo al versamento dei contributi ancora dovuti

#### **Art. 9 - Recesso**

Il socio può recedere dalla MUTUA nei casi e con le modalità previste dalle norme del Codice Civile in materia di società cooperative in quanto compatibili, ferma l'eventuale diversa disciplina per i soci convenzionati prevista nel regolamento o specifica convenzione disciplinante lo scambio mutualistico e salvo il caso di recesso effettuato collettivamente con riguardo ai soci beneficiari delle relative Società, Associazioni, Aziende, Sindacati ed Enti di appartenenza.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio receduto non ha diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla MUTUA, né al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali, fatta eccezione per i sussidi eventualmente spettanti.

#### **Art. 10 - Esclusione**

Può essere escluso dalla MUTUA, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio a carico del quale risultasse:

- a) che è stato condannato anche in via non definitiva a pene detentive, escluse le condanne per reati colposi;
- b) che ha usato qualsiasi mezzo illecito documentato per carpire alla MUTUA sussidi e indennità;
- c) che ha recato volontariamente comprovati danni alla MUTUA;
- d) che, incaricato di custodire od amministrare il patrimonio e i fondi sociali, ne altera la destinazione o in qualsiasi modo ne abusa;
- e) che violi con gravi inadempienze le obbligazioni che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento applicativo e dalle deliberazioni regolarmente prese dalla Assemblea dei soci e dagli altri organismi sociali preposti; si considera comunque grave l'inadempimento del socio in caso di lesione in qualsivoglia modo dell'interesse e/o dell'immagine sociale attraverso comportamenti anche solo potenzialmente dannosi di particolare gravità o ripetuti nel tempo aventi carattere sostanzialmente emulativo e/o estranei o contrari allo scopo e alla missione mutualistica della Mutua;
- f) la mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla MUTUA;
- g) morosità del socio nel pagamento delle quote di iscrizione;

ne e/o contributi, per un periodo non superiore a sei mesi.

- Modalità di comunicazione ed efficacia della delibera

La delibera di esclusione, debitamente motivata, è comunicata al socio per raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo che ne garantisca la conoscibilità.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.

- Effetti dell'esclusione

Il socio escluso dalla Mutua non ha più diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla MUTUA e al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali.

- Decadenza da socio

Il socio che, anche dopo sollecito da parte della MUTUA, è moroso per più di sei mesi nel pagamento della quota di iscrizione annuale o del contributo associativo dovuto in relazione al piano attivato, decade da socio, perde ogni diritto e viene cancellato dai ruoli sociali. Potrà rientrare a far parte della MUTUA, per una sola volta e soltanto come nuovo socio, osservando tutte le disposizioni dello Statuto riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

- Sospensione del socio

La qualifica di socio è sospesa in caso di ritardo nel versamento della quota di iscrizione annuale o del contributo associativo dovuto in relazione al piano attivato, oltre al quindicesimo giorno successivo alla richiesta di versamento.

La sospensione permane fino a quando il socio non abbia regolarizzato la propria posizione verso la MUTUA.

Ove il recesso e le condizioni di esclusione, decadenza e sospensione riguardino i soci ordinari che abbiano fatto domanda di adesione anche per i propri familiari, nonché i soci convenzionati e le Società, Associazioni, Aziende, Sindacati ed Enti che abbiano iscritto alla MUTUA i rispettivi lavoratori, dipendenti, collaboratori, amministratori, associati, iscritti, clienti o categorie di essi, gli effetti del recesso, della esclusione, della decadenza e della sospensione si estendono anche nei confronti delle rispettive categorie di soci beneficiari.

#### **TITOLO IV**

##### **PATRIMONIO - ESERCIZI**

###### **Art. 11 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio della Mutua, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, lasciti entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per il perseguimento delle finalità descritte nel presente statuto.

Esso è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai Soci in Assemblea Ordinaria, nonché dalle riserve costituite a garanzia delle prestazioni

e dal Fondo patrimoniale mutualistico, cui affluiranno anche i contributi associativi non utilizzati a copertura delle prestazioni e assistenze mutualistiche erogabili ai soci.

La liquidità e le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale possono essere esclusivamente impiegati in immobili, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e in depositi presso Istituti di credito e/o in altre forme di investimento che garantiscano la consistenza patrimoniale.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento della Mutua.

In conformità al combinato disposto dall'art. 2 della Legge 3818/1886 e della Legge 117/2017, la Mutua non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari e, in ogni caso, non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale, l'Assemblea può deliberare la copertura utilizzando dapprima gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti, poi le riserve statutarie e quindi il fondo sociale di dotazione nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Solo dopo aver utilizzato le predette poste del patrimonio sociale, il disavanzo può essere coperto dai contributi straordinari dei soci ordinari, appositamente stabiliti dall'assemblea dei Soci per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di gestione.

La definizione di tali contributi spetta all'assemblea dei Soci.

#### **Art. 12 - Lasciti e Donazioni**

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 3818/1886 e successive modificazioni i lasciti o le donazioni che la MUTA avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs 117/2017, la Mutua può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero la loro accettazione.

#### **Art. 13 - Esercizio finanziario**

L'esercizio inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, corredato dalla relazione del Consiglio di Ammi-

nistrazione sull'andamento della gestione sociale e sull'andamento economico e gestionale della Mutua nonché sul conseguimento degli scopi mutualistici e dalla relazione dell'Organo di Controllo, se esistente, deve essere presentato all'Assemblea dei soci, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

#### **TITOLO V**

#### **ORGANI SOCIALI E LORO POTERI**

#### **Art. 14 - Organi della Società**

Gli Organi della MUTUA sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se ricorrono i presupposti di legge

#### **Art. 15 - Assemblea dei soci**

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

All'assemblea ordinaria spetta:

- 1) approvare il bilancio annuale;
- 2) approvare il bilancio sociale se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017;
- 3) eleggere il Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo;
- 4) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti;
- 5) stabilire la misura del compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 6) trattare tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 16 - Diritto di voto**

Hanno diritto al voto in assemblea i soci come definiti agli articoli 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che siano in regola con il pagamento della eventuale quota di iscrizione e dei contributi associativi. Per partecipare all'assemblea ciascun socio dovrà preventivamente (entro il terzo giorno antecedente allo svolgimento dei lavori assembleari) richiedere il biglietto di ammissione con le modalità indicate nella lettera di convocazione dell'Assemblea.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della MUTUA, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante. Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe. Ciascun socio convenzionato di cui all'art. 4.3 ha diritto ad esprimere nella Assemblea un voto ogni 10.000 rispettivi dipendenti, collaboratori, associati, iscritti, clienti sino ad un massimo di 5 voti. Un socio convenzionato può farsi rappresentare da un altro socio convenzionato mediante delega scritta. Nessun socio convenzionato può rappresentare più di un socio convenzionato.

#### **Art. 17 - L'assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni nei casi previsti nel secondo comma dell'art. 2364 cc, nonché ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà utile e potrà essere tenuta anche in tele e/o videoconferenza.

L'assemblea è convocata oltre che dal Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta del Collegio Sindacale o di almeno il 20% dei soci aventi diritto al momento della richiesta stessa. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

La convocazione dell'assemblea deve essere pubblicata sull'albo della MUTUA presso la sede legale, o comunicata ai soci almeno 15 giorni prima mediante lettera a ciascun socio, spedita anche per via telematica, ovvero con pubblicazione dell'avviso di convocazione sul almeno uno sei seguenti quotidiani: Il Tirreno, Il Corriere della Sera (edizione di Firenze), QN Quotidiano Nazionale ovvero sulla Gazzetta Ufficiale.

L'avviso deve contenere l'indicazione della data e del luogo della riunione, l'ordine del giorno, l'ora della prima e della seconda convocazione, che non potrà essere fissata in ogni caso nello stesso giorno della prima.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni in prima e seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, dal Vicepresidente in sua assenza, oppure da altro amministratore o socio designato dagli intervenuti in caso di assenza di entrambi.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario scegliendolo anche tra i non soci. Delle riunioni è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente o suo sostituto in sua assenza e dal Segretario.

#### **Art. 18 - L'assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche statutarie;
- 2) sullo scioglimento della MUTUA;
- 3) sulla nomina dei liquidatori.

All'assemblea straordinaria si applicano tutte le norme previste dal presente statuto per l'assemblea ordinaria in materia: di valida costituzione, di diritto di voto, di procedure per la convocazione, di svolgimento dei lavori, di votazioni e di eventuale partecipazione di delegati eletti dai

soci.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti, mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Per la delibera di cui al punto 2) l'assemblea delibererà con il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro/quinti) dei soci presenti all'assemblea stessa.

#### **Art. 19 - Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 5 (cinque), 7 (sette) o 9 (nove) membri di cui un terzo designato dai soci sostenitori e scelti, in ogni caso, tra i soci eleggibili come definiti agli articoli 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.

Spetta all'assemblea dei soci deliberare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri sono eletti fra i soci eleggibili come definiti agli articoli 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.

Durano in carica per tre esercizi; sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili per un numero massimo di tre mandati. Nel caso in cui uno o più Consiglieri abbandonino la carica nel corso del triennio, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione ed il membro cooptato rimarrà in carica fino alla scadenza del triennio in cui scade l'intero Organo Amministrativo.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario (le funzioni di Segretario possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso).

Ai Consiglieri investiti di particolari incarichi può essere stabilita una eventuale remunerazione. Tale remunerazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'organo di controllo, se presente.

#### **Art. 20 - Compiti del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione della Mutua, ha il compito di definire gli indirizzi operativi della stessa, di provvedere alla sua gestione in conformità delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, assumendo tutte le deliberazioni che non siano espressamente riservate all'Assemblea.

In particolare, al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) ratificare le domande di ammissione dei Soci alla Mutua, deliberare il recesso e l'esclusione dei Soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) stabilire l'importo delle quote associative, redigere il bilancio di esercizio ed eventualmente, se ricorrono i requisiti di legge, il bilancio sociale;
- d) deliberare i regolamenti; e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività e gestione sociale;;

- f) richiedere affidamenti bancari sotto qualsiasi forma venga ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione;
- g) conferire procure, per singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- h) assumere e licenziare il personale;
- i) individuare, con il parere favorevole dell'Organo di Controllo, se nominato, i compensi per le attività espletate dagli amministratori in ragione del mandato, della delega o degli specifici incarichi suppletivi e operativi, anche a carattere continuativo a favore della Mutua, ad essi eventualmente conferiti dal Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) deliberare circa l'adesione della Mutua ad Associazioni di rappresentanza e tutela, Consorzi, Organismi Federativi e Consortili nonché la partecipazione della Mutua ad altre Mutue, Casse, Consorzi, Cooperative, Società ed Enti in genere, sia pubblici che privati, per la realizzazione delle attività sociali;
- k) nominare un eventuale Comitato Scientifico ed il relativo Coordinatore individuando professionisti di chiara fama, con lo scopo di organizzare eventi inerenti all'attività tipica della Mutua nonché per inviare notizie e suggerimenti di natura sociale e socio-sanitaria ai propri soci al fine di migliorarne la salute e lo stile di vita
- l) convocare le assemblee ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinandone deleghe e poteri conferiti.

#### **Art. 21 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell'Organo di Controllo, ove costituito. L'avviso di convocazione viene inviato a mezzo posta elettronica a tutti i componenti il Consiglio (ed ai sindaci, se no minati) all'indirizzo di posta elettronica risultante agli atti della MUTUA almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore a 2 (due) giorni.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

Il Consiglio potrà essere regolarmente tenuto anche mediante sistemi di video o audio conferenza, purché i partecipanti siano sempre identificabili e ciascuno dei partecipanti possa sempre seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, ricevere, visionare e trasmettere documenti.

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti

e le votazioni sono palesi; in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### **Art. 22 - Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Mutua nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa, e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, di cui presiede le adunanze.

In caso di impedimento, è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali, richiedere affidamenti sotto qualsiasi forma presso il sistema creditizio.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Mutua davanti a qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione, cura l'attività complessiva della MUTUA in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 23 - Organo di controllo**

Qualora si verificassero i presupposti di legge, la MUTUA procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.

La sua cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui è stato nominato il nuovo Organo di Controllo. Non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili ed i loro compensi sono determinati dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

In caso di morte, decadenza o rinuncia, l'assemblea dei soci procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dalla Mutua e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso. L'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

Qualora la MUTUA abbia istituito un patrimonio destinato di cui all'articolo 10 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Organo di controllo è mantenuto distinto dal soggetto che esercita la revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto, sulla destinazione del patrimonio e l'assenza dello scopo di lucro.

#### **Art. 24 - Revisione Legale dei Conti**

L'eventuale revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore Legale o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea, su proposta motivata dell'Organo di Controllo, ove nominato, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti della Mutua e determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il Revisore o la Società di Revisione, che effettuano la revisione legale dei conti della Mutua, devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis Codice Civile, l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo, ove questo sia nominato; in tale caso, il soggetto che assume l'incarico dovrà essere iscritto nell'apposito registro dei Revisori Legali.

### **TITOLO VI**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - CLAUSOLA FINALE**

##### **Art. 25 - Scioglimento e Liquidazione**

In caso di scioglimento della MUTUA deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti e/o dei rappresentati in seconda convocazione, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

L'Assemblea straordinaria dovrà inoltre deliberare, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, in ordine ai cri-

teri di svolgimento della liquidazione, nonché alla devoluzione del patrimonio sociale da scegliersi tra i soggetti di cui al comma successivo. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Mutua ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 11 e 20 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

**Art. 26 - Mediazione e Foro esclusivamente Competente**

Tutte le controversie, che vertano su diritti disponibili, aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Mutua, da o contro gli amministratori, da o contro i componenti dell'Organo di Controllo, da o contro i liquidatori, potranno essere oggetto di un procedimento di mediazione, presso organismi di mediazione riconosciuti o iscritti nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Nel caso in cui le parti si avvalgano della procedura di mediazione, gli eventuali termini per adire l'autorità giudiziaria rimarranno sospesi. Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione delle controversie, o per qualsiasi ipotesi in cui il procedimento di mediazione non possa o non voglia essere esperito, deve ritenersi esclusivamente competente a giudicare di eventuali controversie il Tribunale di Pisa.

**TITOLO VII**

**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art. 27 - Regolamenti**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno della MUTUA, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla ratifica dell'Assemblea Ordinaria.

**Art. 28 - Clausola Finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della Legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di "Enti del Terzo Settore" di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili con la disciplina delle società di mutuo soccorso e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice Civile in materia di società cooperative.

F.to: Gianpiero Lari - Mario Marinella notaio (segue sigillo).

=====

Certifico io dottor Mario Marinella, notaio in Pontedera, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Pisa, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto analogico, conservato nella mia raccolta.